



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-06-2020 (punto N 18)

Delibera

N 691

del 03-06-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Claudio MARINAI

Estensore Claudio MARINAI

Oggetto

DGRT n. 753 del 10-08-2012 "Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GRT n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative". Integrazione allegato A - Farmaceutica Convenzionata.

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI
MARCO REMASCHI

Assenti

FEDERICA FRATONI

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la DGRT n. 753 del 10-08-2012 avente oggetto: “Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GRT n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative”, con particolare riferimento all’Allegato A nella parte riguardante specificatamente l’individuazione delle categorie esenti per la Farmaceutica Convenzionata;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute 17 marzo 2008: “Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell’articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale”, con particolare riferimento all’Allegato 12: “Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa”;

Preso atto che nel sopra richiamato allegato n. 12 del Decreto 17 marzo 2008 è prevista la categoria “TDL01” riservato alla prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni”;

Atteso che, come specificato della nota (7) dell’Allegato n. 12 del Decreto 17 marzo 2008 è previsto che il codice TDL può essere utilizzato dalla Regioni ai fini dell’esenzione sulla quota di compartecipazione alla spesa;

Vista la DGRT n. 776 del 07-09-2009 avente oggetto: “Recepimento della codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”, in attuazione dell’Allegato n. 12 del Decreto 17 marzo 2008;

Preso atto della recente Circolare Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute n. 6477 del 11-05-2020 nella parte in cui prevede la possibilità della dematerializzazione del modello di ricetta cartacea per le prestazioni a carico del SSN di cui al Decreto 17 marzo 2008 anche per i farmaci ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti all’allegato III-bis di cui all’art. 14 del DPR n. 309/1990, la cui prescrizione non sia soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3 del DM 02-11-2011 , qualora sia indicato sulla ricetta medica il codice TDL;

Richiamato l’art. 3 del DM 02-11-2011 che stabilisce : “Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 e successive modificazioni”;

Visto l’art. 3-bis di cui al DM 02-11-2011, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto Ministero Economia e Finanze del 25 marzo 2020: “Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali”;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 13 del DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012: “Prescrizione medica e cartella clinica digitale”;

Richiamate le disposizioni di cui al DPCM 14 novembre 2015: “Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale”;

Richiamato l'art. 9 del DL 347/2001 convertito con modifiche dalla L. n. 405/2001 con particolare riferimento al comma 4: "Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni";

Richiamato l'Allegato III-bis di cui all'art. 14 del DPR n. 309/90: "Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate: Buprenorfina, Codeina, Diodrocodeina, Fentanil, Idrocodone, Idromorfone, Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone, Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale, Tapentadol";

Richiamata la definizione di "terapia del dolore" come indicata alla lettera b) dell'art. 2 della Legge n. 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore":

b) "terapia del dolore": l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

Preso atto di quanto stabilito dalla lettera f) dell'art. 10 della Legge n. 38/2010 che modifica l'articolo 43, commi 7 e 8, del DPR n. 309/90 e precisamente le parole: "di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono sostituite con le parole "di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni";

Preso atto della definizione di "malato" come indicata alla lettera c) dell'art. 2 della Legge n. 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore":

c) "malato": la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'estensione della esenzione totale dal ticket farmaceutico per i pazienti affetti da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché le persone affette da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

Considerato che la esenzione totale dal ticket farmaceutico correlato all'impiego del codice TDL è economicamente riconducibile ad un valore medio indicativo di euro 150.000 su base annua;

Considerato che l'adozione del codice TDL nell'elenco regionale dei codici di esenzione totale dal ticket farmaceutico consente una maggiore omogeneità sul territorio nazionale anche ai fini degli adempimenti relativi alle prescrizioni mediche dematerializzate a carico del SSN;

Ritenuto pertanto di modificare l'allegato A della DGRT n. 753 del 10-08-2012, alla voce: "Esenzioni sulla farmaceutica" aggiungendo la seguente descrizione:

- Pazienti in corso di trattamento con terapia del dolore;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di modificare con decorrenza 8 giugno 2020, l'allegato A della DGRT n. 753 del 10-08-2012, alla voce: “Esenzioni sulla farmaceutica” aggiungendo la seguente descrizione:

•Pazienti in corso di trattamento con terapia del dolore;

2.di stabilire che i medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale, in caso di prescrizioni a carico del SSR dei farmaci compresi nell'allegato III-bis di cui all'art. 14 del DPR n. 309/1990 contenenti Buprenorfina, Fentanil, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone e Tapentadol destinati a pazienti in corso di trattamento con terapia del dolore, sono tenuti alla annotazione nel campo esenzione della dicitura “TDL”;

3.di stabilire che i gestionali informatici dei medici e delle farmacie dovranno essere prontamente aggiornati con le disposizioni della presente delibera;

4.di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione, valutabili - su base annua e a livello regionale - in euro 150.000 saranno riassorbiti nei bilanci delle aziende sanitarie sia mediante la razionalizzazione della spesa sanitaria senza che ciò possa determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Claudio MARINAI

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI

